NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 22

Attribuzione nuovi stipendi

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 aprile 1979 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente art. 21 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla stessa data per:

1) stipendio comprensivo degli aumenti periodici comunque attribuiti, e assegno annuo pensionabile di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

2) somma di L. 300.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;

3) somma di L. 120.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

4) somma di L. 276.000 annue prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 962, per il personale non docente;

5) somma di L. 120.000 annue a favore del personale non docente della carriera esecutiva avente i parametri 143 e 163 e la somma di L. 200.000 annue per il personale della medesima carriera avente i parametri 183 e 213, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

6) somma corrisposta in ragione di L. 9.600 annue per ogni anno di servizio comunque prestato;

7) eventuali assegni personali pensionabili in godimento. Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non raggiunga lo stipendio iniziale del livello di inquadramento, la differenza e' attribuita come segue: L. 20.000 mensili, ovvero l'intera differenza se d'importo inferiore, dal 1 aprile 1979; ulteriori L. 25.000 mensili, ovvero tutta la restante somma se di importo inferiore, dal 1 gennaio 1980; l'importo residuo dal 1 gennaio 1981. Al suddetto personale e' assicurata l'ulteriore progressione economica per maturata anzianita', ancorche' non sia stata interamente corrisposta la differenza per la classe di stipendio iniziale, attribuendo gli aumenti periodici sullo stipendio iniziale di livello o la differenza con la classe successiva e aggiungendone l'importo alle somme come sopra determinate. Le differenze fra il

trattamento economico complessivo come sopra determinato per le posizioni iniziali delle singole carriere previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e i nuovi stipendi iniziali dei livelli retributivi sono dovute, negli importi e alle scadenze indicate al precedente secondo comma, anche al personale nominato in ruolo dopo il 1 aprile 1979 e al personale non di ruolo. Al personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo le somme predette sono dovute in proporzione. Qualora il trattamento determinato ai sensi del primo comma sia superiore allo stipendio iniziale di livello, e' attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello stesso per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi. Al personale collocato nel secondo livello ed in servizio alla data del 1 aprile 1979, anche se con trattamento economico complessivo come sopra determinato inferiore a L. 2.196.000 annue lorde, e' attribuita comunque la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio iniziale. Nei confronti del personale cui dopo il 1 aprile 1979 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo e per riconoscimenti di servizi pre ruolo anche con effetto successivo, si procede prima alla determinazione del maturato economico della vecchia carriera e successivamente alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo secondo i criteri di cui al presente articolo. Per il dipendente che, successivamente al 1 aprile 1979, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi. Nel caso in cui, nel periodo su indicato, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	II — Personale della scuola

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-22-attribuzione-nuovi-stipendi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it